



News Letter

10

29.04.2013

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale

1 - 3

Osservatorio Doganale

Dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America, adeguamento annuale delle ritorsioni contro il "Bird amendment": a seguito del rifiuto, da parte degli Stati Uniti, di modificare la legge nota come "Byrd Amendment" (cd. CDSOA, ossia "Continued Dumping and Subsidy Offset Act"), l'Unione Europea ha istituito con Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio del 25 aprile 2005, a titolo di ritorsione commerciale, un dazio doganale *ad valorem* supplementare del 15% sulle importazioni di determinati prodotti originari degli USA a partire dal 1° maggio 2005.

Si ricorda che il "Byrd Amendment" dà facoltà al governo americano di distribuire su base annua gli introiti derivanti dai dazi antidumping e compensativi percepiti, tra i produttori americani danneggiati da tale pratica, di fatto avvantaggiandoli rispetto ad altri competitors stranieri, dato che si tratta in sostanza di una forma di sussidio che il governo americano disporrebbe nei confronti di tali imprese. Nonostante l'OMC abbia considerato tale norma contraria agli obblighi assunti dagli USA nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la legge non è stata mai abrogata o modificata.

Le misure ritorsive dell'UE vengono riviste annualmente per adeguarle all'entità del danno causato alle imprese UE.

Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 349/2013 del 17 aprile 2013 dispone tale adeguamento, sostituendo l'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 con un nuovo allegato I. Il nuovo regolamento inoltre istituisce un dazio supplementare del 26 % ad valorem in aggiunta al dazio doganale applicabile sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005.

I prodotti per i quali si può dimostrare che, alla data di applicazione del regolamento in commento (1° maggio 2013), sono già stati spediti verso l'Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario), e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall'applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati nel codice NC: 6204 62 31.

↳ il Regolamento di esecuzione (UE) N. 349/2013 del 17 aprile 2013 è disponibile al seguente link:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:108:0006:0008:IT:PDF>

Avviso importante "Revoca firma digitale Persone Non Fisiche": In conformità al Decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), l'Agenzia delle Dogane comunica che a partire dal 15 aprile 2013, è stato avviato il processo di revoca dei certificati di firma digitale rilasciati a Persone Non Fisiche - PNF (codici fiscali di aziende). Di conseguenza, dal 16 aprile, i certificati di firma associati a PNF non sono più validi, e i documenti firmati con tali certificati saranno rigettati.



Le aziende che non hanno ancora provveduto all'inserimento di uno o più sottoscrittori (persone fisiche a cui assegnare la firma digitale) devono effettuare la registrazione di tali soggetti. Come sottoscrittore può essere indicato il legale rappresentante dell'azienda oppure una qualsiasi persona a cui quest'ultima ha affidato il compito di firmare le dichiarazioni.

↳ Il comunicato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/servizi+online/servizio+telematico+doganale+-+e.d.i./novita>

Art. 21 delle note esplicative sui protocolli paneuromediterranei (PEM) sulle norme di origine, applicazione delle disposizioni sulla contabilità separata nel quadro del regole di origine sullo zucchero: a seguito delle discussioni intercorse nell'ambito dei lavori del Comitato del Codice Doganale Settore Origine tra i competenti Servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri, è stata chiarita la portata dell'art. 21 delle note esplicative sui protocolli paneuromediterranei (PEM) sulle norme di origine (GUUE 2007/C83/01), in materia di applicazione della contabilità separata nel quadro del regole di origine sullo zucchero.

La Commissione europea chiarisce che le note esplicative non costituiscono un atto giuridicamente vincolante e che hanno solo un valore chiarificatore. Il loro scopo è fornire uno strumento procedurale che agevoli l'applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti i protocolli paneuromediterranei e, nel caso di specie, riguardo la separazione contabile nel quadro del regole di origine sullo zucchero da parte degli Stati membri.

La questione esaminata è se gli Stati membri possono autorizzare la contabilità separata anche a favore di operatori diversi dai fabbricanti di prodotti finali dei comparti interessati (dolciumi, bibite, bevande alcoliche, yogurt o derivati del latte), consentendo sia ai produttori che ai fornitori di mescolare zuccheri di origine diversa nello stesso magazzino, per poi venderli come materiali originari.

All'esito degli approfondimenti svolti è stato chiarito che:

- l'autorizzazione al ricorso alla contabilità separata può essere concessa ad operatori diversi dai produttori reali di prodotti finali limitatamente allo zucchero;

- la limitazione della misura al settore dello zucchero è dovuta alla specifica situazione di approvvigionamento del prodotto perché rispetto ad altri materiali, per cui la produzione comunitaria è sufficiente a coprire le esigenze del mercato interno, l'UE, a seguito della riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, è diventata importatrice netta di zucchero; perché una parte dello zucchero importato è incorporato nei prodotti esportati, che dovrebbero poter beneficiare del trattamento preferenziale nel quadro delle pertinenti regole di origine; perché, infine, i produttori di prodotti dello zucchero possono essere riforniti da produttori che fungono anche da commercianti di zucchero di origine non-UE;

- lo zucchero esportato senza lavorazioni o trasformazioni non deve beneficiare della contabilità separata.

A seguito dello scambio di opinioni e valutazioni, sia di natura tecnico-doganale che di opportunità commerciale, tra i servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si è, in sostanza, concordato che: «Le autorità degli Stati membri che concedono le autorizzazioni alla gestione di scorte di materiali fungibili originari e non originari attraverso la contabilità separata possono prevedere di concedere tali autorizzazioni anche ai fornitori di zucchero utilizzato per la produzione di prodotti originari finali. Lo zucchero esportato senza ulteriori lavorazioni o trasformazioni non può beneficiare della contabilità separata. Tutte le altre condizioni legate all'uso della contabilità separata dovranno, naturalmente, essere soddisfatte».

Circa le condizioni di utilizzo dell'istituto della contabilità separata, sia a beneficio dei produttori finali che dei fornitori coinvolti nella filiera dello zucchero, si dovrà pertanto fare riferimento all'art. 21 delle citate note esplicative, alla luce delle considerazioni fornite.

L'Agenzia delle Dogane in particolare, con la nota Prot. 103357/RU del 19 aprile 2013 richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione si è preoccupata di precisare che si tratta di indicazioni operative di natura orizzontale. Il citato art. 21 indica la sussistenza di condizioni che le autorità doganali che concedono l'autorizzazione devono verificare per il monitoraggio delle merci non originarie consegnate dal magazzino. Tali autorità restano tuttavia libere di effettuare tutte le attività di



controllo per il corretto rilascio dell'autorizzazione decidendo, alla luce di una complessa serie di variabili, procedurali e normative, se concederla ovvero, al permanere di dubbi sul rispetto delle condizioni dell'art. 21, se negarla per le operazioni oggetto di interesse.

In allegato alla nota viene riportato un estratto delle note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine (GU 2007/C83/01).

↳ La nota Prot. 103357/RU del 19 aprile 2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/865164004f5e23108a65ead78506055b/gtr-n-20130419-103357-accordi+contabilit%C3%A0+origine+zuccher+o.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=865164004f5e23108a65ead78506055b>